

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 29 settembre 1998.**

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Boato, Bordon, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Comino, Corleone, Di Bisceglie, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Frattini, Ladu, Maccanico, Mattioli, Niccolini, Occhetto, Pennacchi, Pezzoni, Prodi, Sales, Saraceni, Selva, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annuncio di una proposta di legge.**

In data 28 settembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

SCALIA ed altri: « Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per malati terminali affetti da cancro » (5259).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

SCAJOLA: « Modifica all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di permessi per i presidenti dei consigli circoscrizionali » (2818) *Parere delle Commissioni V e XI;*

*II Commissione (Giustizia):*

MARINACCI: « Istituzione in Sannicandro Garganico della sezione staccata del tribunale di Lucera » (4778) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

*III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto a Assunzione il 19 marzo 1997 » (5190) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

*VII Commissione (Cultura):*

ROSSETTO: « Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, in materia di interventi in favore del cinema » (5077) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

CUCCU: « Abolizione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore » (5232) *Parere delle Commissioni I e V;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

S. 3499. — « Nuovi interventi in campo ambientale » (già approvato dalla Camera e modificato dalla XIII Commissione permanente del Senato) (4792-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI, XIII e XIV;*

*X Commissione (Attività produttive):*

SANTORI: « Istituzione di case da gioco nei comuni di Palestrina e di Anzio » (5223) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni),*

IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e XII;

*XIII Commissione (Agricoltura):*

MANZIONE: « Interpretazione autentica degli articoli 7 e 10 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'articolo 860 del codice civile, in materia di concorso nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica » (3654) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

« Rifinanziamento della legge 1° luglio 1997, n. 206, in materia di provvidenze a favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi » (5230) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 22 settembre 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — nella seduta del 4 giugno 1998, con cui la Corte riferisce in merito alla relazione del magistrato istruttore dell'ufficio di controllo atti del Ministero degli affari esteri concernente la gestione delle scuole italiane all'estero nelle sedi di Mosca, Madrid, e New York.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 5 agosto 1998, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea CANGEMI ed altri n. 9/4354/104, concernente il rinnovo del contratto integrativo di lavoro del personale addetto alla custodia e pulizia degli stabili di proprietà degli enti

pubblici non economici, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997 e BERGAMO ed altri n. 9/4891/2, concernente la situazione dei dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 maggio 1998.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

**Trasmissioni  
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 21 settembre 1998, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea OCCHETTO ed altri n. 9/4500/1, concernente il potenziamento ed il rilancio delle istituzioni comunitarie, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 25 marzo 1998 e alla risoluzione in Commissione OCCHETTO ed altri n. 7/00514, concernente iniziative a sostegno del processo di disarmo nucleare, modificata e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), l'8 luglio 1998.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 22 settembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione OCCHETTO ed altri n. 7/00402, concernente la situazione del territorio messicano del Chiapas, modificata e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 27 gennaio 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria ge-

nerale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 22 settembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione CERULLI IRELLI ed altri n. 7/00541, concernente il nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, approvata dalla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) il 28 luglio 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 23 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, la richiesta di parere parlamentare sul decreto istitutivo del premio per lo sviluppo di tecnologie pulite.

Tale atto è deferito alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 ottobre 1998.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 25 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 40, 41 e 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento di cui al capitolo 1186 dello stato di previsione della spesa dello stesso ministero per l'anno finanziario 1998, relativo a contributi ad enti ed altri organismi. Alla richiesta sono allegati rendiconto sull'attività svolta dagli enti interessati.

Tale atto è deferito alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 ottobre 1998.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 settembre 1998, pagina 3, seconda colonna, quattordicesima riga, dopo la parentesi inserire le seguenti parole: IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

*PROPOSTE DI LEGGE: S. 104-156-1070-1164-2177-2363  
— SENATORI DANIELE GALDI ED ALTRI: NORME PER  
IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (APPROVATA, IN  
UN TESTO UNIFICATO, DELLA XI COMMISSIONE DEL  
SENATO) (4110); BOLOGNESI ED ALTRI: NORME SUL  
COLLOCAMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISA-  
BILI (80); CALDEROLI E MICHIELON: NUOVE NORME  
PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (91); PORCU:  
NORME PER GARANTIRE IL DIRITTO AL LAVORO DEI  
DISABILI (1431); BATTAGLIA ED ALTRI: NORME SUL-  
L'INSERIMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE HAN-  
DICAPATE (3585)*

**(A.C. 4110 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

**CAPO. I.**

**DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

**ART. 1.**

*(Collocamento dei disabili).*

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

*a)* alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità

civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

*b)* alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

*c)* alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.381, e successive modificazioni;

*d)* alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento del linguaggio.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n.778, 5 marzo 1965, n.155, 11 aprile 1967, n.231, 3 giugno 1971, n.397, e 29 marzo 1985, n.113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n.686, e 19 maggio 1971, n.403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n.29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n.270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, per la valutazione e la verifica della

residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: essa si applica con le seguenti: In attesa dei nuovi criteri per l'accertamento della disabilità di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, essa si applica.*

\* **1. 1.** Porcu, Pampo.

*Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: essa si applica con le seguenti: In attesa dei nuovi criteri per l'accertamento della disabilità di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, essa si applica.*

\* **1. 25** Michielon, Paolo Colombo, Gruneti.

*Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: essa si applica aggiungere le seguenti: fino all'emanazione dei nuovi criteri di riconoscimento dell'invalidità ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335".*

**1. 23** Battaglia, Giacco

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in età lavorativa con le seguenti: , che non abbiano i requisiti minimi di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per il raggiungimento dell'età pensionabile,*

\* **1. 3.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole in età lavorativa con le seguenti: , che non abbiano i requisiti minimi di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per il raggiungimento dell'età pensionabile,*

\* **1. 22** Pampo.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 33 per cento con le seguenti: 45 per cento*

\*\* **1. 9.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 33 per cento con le seguenti: 45 per cento*

\*\* **1. 13.** Pampo.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

, che non abbiano i requisiti di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per il raggiungimento dell'età pensionabile;

\* **1. 4.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

, che non abbiano i requisiti di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per il raggiungimento dell'età pensionabile;

\* **1. 12** Pampo.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

, che non abbiano i requisiti minimi di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

\*\* **1. 5.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

, che non abbiano i requisiti minimi di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

\*\* **1. 14.** Pampo.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

, che non abbiano i requisiti minimi di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

\* **1. 6.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

che non abbiano i requisiti minimi di età anagrafica previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria

\* **1. 15.** Pampo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) alle persone disadattate con disturbi psichiatrici, tossicodipendenti o alcolodipendenti

**1. 26** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) persone disadattate con disturbi psichici dipendenti da sostanze stupefacenti

**1. 27** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis) La presente legge si applica solo alle persone che non possiedono i requisiti minimi di età anagrafica, per avere diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria.

**1. 29** Detomas.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del linguaggio con le seguenti: della lingua parlata*

**1. 24** Battaglia, Giacomo

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 16.** Pampo.

*Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Gli articoli 2, comma 5, 10 e 11 della presente legge si applicano anche ai centralinisti telefonici non vedenti.

**1. 17** Pampo.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'albo professionale, articolato a livello regionale,

dei privi della vista abilitati alle funzioni di "addetto agli uffici per le relazioni con il pubblico".

3-ter. Sono iscritti all'albo di cui al comma precedente i privi della vista che, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, conseguano la qualifica professionale di "addetto agli uffici per le relazioni con il pubblico" al compimento di un corso di durata non inferiore ad un anno scolastico.

3-quater. I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad assumere almeno un addetto privo della vista per ogni ufficio relazioni con il pubblico.

3-quinquies. Le assunzioni degli addetti agli uffici relazioni per il pubblico privi della vista, si effettuano con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

3-sexies. La fornitura delle apparecchiature ed ausili per compensare le difficoltà dei privi della vista nell'esercizio delle funzioni di addetto agli uffici relazioni con il pubblico, è a carico della regione competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

3-septies. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà decreto per regolamentare le norme e modalità per l'iscrizione nell'albo e per la sua tenuta.

**1. 28.** Sbarbati, Mazzocchin, Manca.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1. Il predetto atto di indirizzo e coordinamento indica le integrazioni dei componenti delle commissioni medesime,

al fine di una valutazione delle residue capacità lavorative e delle abilità, oltre che degli strumenti e delle prestazioni da porre in essere ai fini del sostegno dell'autonomia della persona e delle sue possibilità di inserimento lavorativo. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

**1. 30** Detomas.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire da:* secondo i criteri sino alla fine del periodo con le seguenti: integrate al fine di utilizzare al meglio le potenzialità residue e le abilità dei disabili da due rappresentanti dei datori di lavoro designati per ciascuna ASL dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le commissioni dovranno accertare il grado di disabilità, e la residua capacità lavorativa del disabile insieme alle caratteristiche tecniche/produttive che dovrà avere l'azienda o l'ente pubblico che lo accoglierà, gli strumenti e le prestazioni da porre in essere ai fini del sostegno dell'autonomia della persona e delle sue possibilità di inserimento. Al fine di definire le modalità applicative di queste previsioni sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dalla data di cui al l'articolo 2 1, comma 1 della presente legge, un atto di coordinamento.

**\*\* 1. 7.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 4, primo periodo, sostituire da:* secondo i criteri sino alla fine del periodo con le seguenti: integrate al fine di utilizzare al meglio le potenzialità residue e le abilità dei disabili da due rappresentanti dei datori di lavoro designati per ciascuna ASL dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le commissioni dovranno accertare il grado di disabilità, e la residua capacità lavorativa del disabile insieme alle caratteristiche tecniche/produttive che dovrà

avere l'azienda o l'ente pubblico che lo accoglierà, gli strumenti e le prestazioni da porre in essere ai fini del sostegno dell'autonomia della persona e delle sue possibilità di inserimento. Al fine di definire le modalità applicative di queste previsioni sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dalla data di cui al l'articolo 2 1, comma 1 della presente legge, un atto di coordinamento.

**\*\* 1. 18.** Pampo.

*Al comma 5, sopprimere le parole da:* In considerazione dei criteri fino a: 30 giugno 1965, n. 1124;

*Conseguentemente, aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:* L'accertamento delle condizioni di disabilità viene effettuato sulla scorta dei criteri indicati nell'atto di coordinamento di cui al comma precedente.

**\* 1. 10.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 5, sopprimere le parole da:* In considerazione dei criteri fino a: 30 giugno 1965, n. 1124;

*Conseguentemente alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:*

L'accertamento delle condizioni di disabilità viene effettuato sulla scorta dei criteri indicati nell'atto di coordinamento di cui al comma precedente.

**\* 1. 19.** Pampo.

*Al comma 6 sostituire le parole da:* continua sino alla fine del comma con le seguenti: viene effettuato ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104.

**1. 31** Detomas.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* secondo i criteri indicati nell'atto di coordinamento di cui al comma 4.

**\*\* 1. 11.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* secondo i criteri indicati nell'atto di coordinamento di cui al comma 4.

**\*\* 1. 20.** Pampo.

*Al comma 7, sostituire le parole:* per infortunio sul lavoro o malattia professionale *con le seguenti:* per infortunio o malattia.

**1. 2.** Gardiol.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* sempreché la riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 45 per cento, computando i lavoratori stessi nella quota di riserva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* e dell'articolo 2, commi 1 e 2.

**\* 1. 8.** Gazzara, Prestigiacomio, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:* sempreché la riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 45 per cento, computando i lavoratori stessi nella quota di riserva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* e dell'articolo 2, commi 1 e 2.

**\* 1. 21.** Pampo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.  
(Collocamento mirato).

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni in-

terpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

**1. 01.** Porcu, Pampo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

(A.C. 4110 - sezione 2)

ART. 2.

*(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).*

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

*a)* sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

*b)* due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

*c)* un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di trentacinque lavoratori sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 7 per cento di lavoratori di cui all'articolo 1.

2. Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 decorre dopo quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque solo in caso di nuova assunzione.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti

delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n.113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. I datori di lavoro pubblici e privati che occupano complessivamente più di 35 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella misura del cinque per cento.

\* **2. 5.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Sostituire i comma 1 e 2 con il seguente:*

1. I datori di lavoro pubblici e privati che occupano complessivamente più di 35 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella misura del cinque per cento.

\* **2. 10.** Pampo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I datori di lavoro pubblici e privati che occupano complessivamente più di 50 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella misura del sette per cento.

**2. 11.** Pampo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da trentacinque a cinquanta lavoratori sono tenuti ad avere alle loro dipendenze almeno due lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1.

**2. 18** Detomas.

*Al comma 1, prima della lettera a) aggiungere la seguente:*

0a) dieci per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 250 dipendenti;.

**2. 1.** Gardiol, Manzoni.

*Al comma 1, lettera a), le parole: sette per cento sono sostituite dalle seguenti: cinque per cento.*

\* **2. 6.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera a), le parole: sette per cento sono sostituite dalle seguenti: cinque per cento.*

\* **2. 17** Acierno, Mastella.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 dipendenti con le seguenti: 100 dipendenti.*

*Conseguentemente sopprimere le lettere b) e c).*

**2. 2.** Radice, Stradella.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: due con la seguente: uno.*

**2. 7.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pardini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

**2. 8.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pardini, Santori, Taborelli.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 3.** Radice, Stradella.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I datori di lavoro pubblici e privati che occupano da 36 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli studi professionali o di consulenza tra liberi professionisti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze due lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, il relativo obbligo decorre dopo quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e comunque in caso di nuova assunzione.

**2. 12.** Pampo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente: I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di cinquanta lavoratori sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori di cui all'articolo 1, non superiore al 5 per cento dei lavoratori occupati.*

**2. 19** Detomas.

*Al comma 2, sostituire le parole: Per le imprese con le seguenti: Per i datori di lavoro privati*

**2. 16** Acierno, Mastella

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2 sostituire le parole: dopo quindici mesi con le seguenti: dopo ventiquattro mesi.*

**2. 4.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pardini, Santori, Taborelli, Guidi

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I partiti politici, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione sono tenuti ad avere alle dipendenze un lavoratore appartenente alle categorie di cui all'articolo 1.

**2. 13.** Polizzi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.*

**2. 20** Commissione.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4 bis. Per i servizi pubblici di trasporto non si computa nella base di calcolo per il collocamento dei disabili il personale operante sui mezzi di trasporto."

**2. 9.** Savarese, Martini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. Per favorire ulteriormente l'occupazione dei disabili e lo sviluppo del lavoro autonomo, l'obbligo di cui all'articolo 1 della presente legge può essere assolto da parte dei datori di lavoro, pubblici e pri-

vati, mediante convenzioni per l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative di solidarietà sociale o ad imprese, costituite in forma diversa dalle cooperative, il cui organico sia costituito da almeno il 30 per cento di disabili. Per i suddetti datori di lavoro pubblici e privati il conteggio dei disabili sarà calcolato sulla base del rapporto tra il costo della fornitura e lo stipendio annuale di un operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici. Le modalità di realizzazione delle convenzioni saranno determinate in base ad accordi stipulati a livello locale tra la Direzione provinciale del lavoro, sentita la Commissione Regionale per l'Impiego, le parti sociali, le associazioni dei disabili e i Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

**2. 15** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

**(A.C. 4110 - sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Criteri di computo della quota di riserva).*

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n.300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale possono essere computati, dall'azienda presso la quale si è verificato l'infortunio o prodotta la malattia, nella quota di riserva di cui all'articolo 2. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 5, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 7.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e successive modificazioni, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n.248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 3.

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:*

Agli effetti della individuazione della base occupazionale utile ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere non sono computabili, tra i dipendenti, i lavoratori disabili occupati, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti con contratti di reinserimento, i lavoratori assunti con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, i lavoratori assunti con contratto a termine,

i lavoratori a domicilio, i lavoratori di imprese italiane all'estero, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti.

**3. 1.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi.

*Sostituire al comma 1 il primo periodo con il seguente:*

Agli effetti della individuazione della base occupazionale utile ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere non sono computabili, tra i dipendenti, i lavoratori disabili occupati, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti con contratto a termine, i lavoratori a domicilio, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti.

**3. 2.** Pampo.

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:*

Ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere non sono computabili, tra i dipendenti, i lavoratori disabili occupati, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti con contratti di reinserimento, i lavoratori assunti con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, i lavoratori assunti con contratto a termine, i lavoratori a domicilio, i lavoratori di imprese italiane all'estero, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti.

**3. 19.** Acierno, Mastella.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di durata non superiore a nove mesi con le seguenti: indipendentemente dalla durata del rapporto, gli apprendisti, i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, nonché con contratto di reinserimento, con contratto per presta-*

zioni di lavoro temporaneo i lavoratori a domicilio, i lavoratori di imprese italiane all'estero

**3. 26.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non superiore a nove mesi, aggiungere le seguenti: ovvero occupati in unità produttive temporanee dell'edilizia.*

**3. 3.** Radice, Stradella.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché i dirigenti.*

**3. 4** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione sono computabili i lavoratori disabili assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, nonché quelli occupati a domicilio o con modalità di telelavoro.

\* **3. 5.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:*

Agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione sono computati i lavoratori disabili assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, nonché quelli occupati a domicilio o con modalità di telelavoro.

\* **3. 6.** Pampo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione sono computabili i lavoratori

disabili assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, nonché quelli occupati a domicilio o con modalità di telelavoro.

\* **3. 20.** Acierno, Mastella

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Nelle imprese esercenti servizi di trasporto, con qualsiasi modalità effettuato, non è computato il personale che svolge funzioni relative all'esercizio.

\*\* **3. 7.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Nelle imprese esercenti servizi di trasporto, con qualsiasi modalità effettuato, non è computato il personale che svolge funzioni relative all'esercizio.

\*\* **3. 8.** Pampo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Nelle imprese di trasporto, non è computato il personale che svolge funzioni all'esercizio.

\*\* **3. 21.** Acierno, Mastella.

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 9.** Pampo.

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 2 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di*

lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

**3. 30.** Commissione.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: malattia professionale aggiungere la seguente: non.*

\* **3. 10.** Gardiol.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: malattia professionale aggiungere la seguente: non.*

\* **3. 11.** Cordoni, Stanisci, Gasperoni, Scrivani, Strambi

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: malattia professionale aggiungere la seguente: non.*

\* **3. 12.** Porcu.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: malattia professionale aggiungere la seguente: non.*

\* **3. 13.** Battaglia, Giacco

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: o prodotta la malattia aggiungere le seguenti: qualora l'azienda stessa abbia ottemperato alle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/1994 come modificato dal D.Lgs. n. 242/1996*

**3. 17** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole. O la malattia aggiungere la seguente: professionale.*

**3. 25.** La Commissione.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della protezione civile*

**3. 14.** Battaglia, Giacco

*Al comma 6, sostituire le parole da: Qualora sino a: affidarne lo svolgimento con le seguenti: Nel caso in cui si renda necessaria ai fini dell'inserimento mirato una riqualificazione professionale, le relative attività potranno essere svolte presso la stessa azienda che effettua l'assunzione, con onere a carico della Regione nella quale ha sede legale e fiscale l'azienda.*

**3. 22.** Acierno, Mastella

*Al comma 6, primo periodo, prima delle parole: alle associazioni nazionali aggiungere la seguente: anche.*

**3. 15.** Porcu, Pampo.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità,.*

**3. 16.** Porcu, Pampo.

**(A.C. 4110 — sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o